FORUM "IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO" (IFA)

AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 10 – Ottobre 2026

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 2

Corte di giustizia, sentenza del 1º ottobre 2026, causa C 249/25, *Jilin* 2

Corte di giustizia, sentenza dell'8 ottobre 2026, causa C 571/24, *YO, CT c. Bundesrepublik Deutschland* . 2

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 1° ottobre 2026, *M.C. c. Ungheria*, ric. n. 32317/23..... 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 ottobre 2026, *S.B. c. Russia*, ric. n. 26760/21 4

Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 10 settembre 2026, comunicata per iscritto il 1° ottobre 2026, *T.F. c. Svizzera*, ric. n. 17088/23..... 5

Giurisprudenza nazionale..... 5

Tribunale di Firenze, decreto del 12 ottobre 2026 5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte di giustizia, sentenza del 1º ottobre 2026, causa C 249/25, *Jilin*

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2001/55/CE – Direttiva 2013/32/UE – Protezione temporanea – Riconoscimento della protezione internazionale – Sospensione decorrenza del termine previsto per l'adozione della decisione su una domanda di protezione internazionale

Fatto: UB, cittadino cinese giunto nei Paesi Bassi con la moglie ucraina e il figlio, ha presentato domanda di asilo. Durante l'esame, l'autorità competente gli ha comunicato che aveva diritto alla protezione temporanea, avendo risieduto in Ucraina con la famiglia prima del 24 febbraio 2022, e che, pertanto, non occorreva proseguire l'esame della domanda di protezione, che avrebbe potuto riprendere alla cessazione di tale protezione. UB ha proposto ricorso per il mancato rispetto dei termini della direttiva 2013/32 per la conclusione dell'esame. Il tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il termine massimo di 21 mesi fissato dall'articolo 31 della direttiva 2013 per l'esame di una domanda di asilo decorresse comunque dalla presentazione dell'istanza. Su impugnazione del Ministro, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di giustizia se l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 consenta di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale dei beneficiari per l'intera durata della protezione temporanea e se i termini dell'articolo 31 della direttiva 2013/32, per le domande presentate prima o durante tale periodo, inizino o riprendano a decorrere solo alla sua scadenza.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha chiarito che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE e l'articolo 31 della direttiva 2013/32/UE vietano di sospendere automaticamente l'esame delle domande di protezione internazionale dei beneficiari di protezione temporanea, rinviando l'inizio o la prosecuzione dei termini decisionali alla cessazione di tale protezione. L'articolo 17, paragrafo 2, disciplina, infatti, soltanto l'esame delle domande di protezione internazionale al termine della protezione temporanea, senza regolarne l'esame durante tale periodo e senza specificare se gli Stati membri possano sospenderlo. Inoltre, nel contesto e nella genesi della disposizione, rilevano l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva, che lascia impregiudicato il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, e l'articolo 17, paragrafo 1, che consente ai beneficiari di protezione temporanea di chiedere asilo in qualsiasi momento. In ogni caso, in ipotesi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare temporaneamente l'esame di alcune domande di protezione internazionale, anche superando il termine di decisione previsto dall'articolo 31, sopra richiamato; tuttavia, è necessario che tale superamento risulti da misure adottate per far fronte a un'impossibilità oggettiva di osservare rigorosamente il suddetto termine di decisione ed evitare il congestionamento del sistema di protezione internazionale dello Stato membro interessato, che siano necessarie a tal fine.

Corte di giustizia, sentenza dell'8 ottobre 2026, causa C 571/24, *YO, CT c. Bundesrepublik Deutschland*

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare del rifugiato minorenne – Termine per la presentazione della domanda – Sentenza del 12 aprile 2018, causa C-550/16, *A e S*

Fatto: I ricorrenti nel procedimento principale sono i genitori di un cittadino entrato in Germania e richiedente asilo quando era ancora minorenne e riconosciuto come rifugiato dopo il raggiungimento della maggiore età. Inizialmente non avevano chiesto il ricongiungimento familiare perché, secondo le informazioni ricevute dal figlio e la giurisprudenza nazionale, il relativo diritto cessava quando questi diventava maggiorenne. Con la sentenza del 12 aprile 2018, causa C-550/16, *A e S*, la Corte di giustizia ha invece precisato che rileva la minore età al momento dell'ingresso e della domanda di asilo e che il ricongiungimento deve essere chiesto entro un

termine ragionevole dal riconoscimento dello *status* di rifugiato, di regola pari a tre mesi. Il figlio ha quindi chiesto il ricongiungimento il 24 aprile 2018; i genitori hanno richiesto i visti l'11 luglio e presentato personalmente la domanda il 20 novembre dello stesso anno. Il consolato ha respinto le domande in ragione della maggiore età del figlio e della loro tardività. Il Tribunale amministrativo di Berlino ha confermato il diniego: la prospettiva di un rigetto non giustificava l'inerzia, né sussistevano ragioni per prorogare il termine o differirne la decorrenza. In appello, il Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo ha osservato che, prima della sentenza *A e S*, la giurisprudenza e la prassi nazionali non consentivano ai ricorrenti di attendersi l'accoglimento della domanda, né di conoscere il termine trimestrale. Sospeso il procedimento, ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia se tale termine, per le domande fondate sull'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, si applichi senza adeguamenti anche quando sia già scaduto alla data della sentenza *A e S* e il precedente orientamento nazionale escludesse il ricongiungimento con il figlio divenuto maggiorenne. In caso contrario, ha chiesto se occorra differirne la decorrenza, eventualmente alla data della pronuncia, oppure prevedere una durata maggiore.

Esito/punto di diritto: La Corte, richiamando la sentenza *A e S*, ha ribadito che il rifugiato che abbia chiesto asilo come minore non accompagnato e sia divenuto maggiorenne durante l'esame della domanda non può esercitare senza limiti temporali il diritto al ricongiungimento familiare riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE. La relativa domanda va proposta entro un termine ragionevole dal riconoscimento dello *status*, di regola pari a tre mesi. Tale durata, desunta per analogia dall'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della stessa direttiva, è indicativa e va adeguata, ove necessario, alle circostanze concrete. Nel caso in esame, il termine era già scaduto quando è stata pronunciata la sentenza *A e S*; fino ad allora, inoltre, la giurisprudenza nazionale di ultima istanza e la prassi amministrativa escludevano ogni prospettiva di accoglimento delle domande dei genitori di rifugiati divenuti maggiorenni durante la procedura di asilo. La Corte ha dunque chiarito che, per i rifugiati entrati come minori non accompagnati e divenuti maggiorenni durante la procedura, il cui *status* sia stato riconosciuto prima della sentenza *A e S*, la domanda di ricongiungimento familiare dei genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole – da valutarsi alla luce di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie – a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In particolare, nel procedimento principale, deponevano per una valutazione di tempestività della domanda i seguenti elementi: l'impossibilità di conoscere il termine prima di tale pronuncia; le informazioni ricevute dalle autorità circa l'assenza di prospettive di accoglimento secondo il precedente orientamento nazionale; la richiesta presentata dal figlio appena dodici giorni dopo la pubblicazione della sentenza *A e S*.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 1° ottobre 2026, *M.C. c. Ungheria*, ric. n. 32317/23

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Espulsione – Rinnovo permesso di soggiorno – rifiuto per motivi di sicurezza nazionale – Ungheria

Fatto: Il ricorrente è un cittadino serbo residente in Ungheria dal 2010. La sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro veniva respinta, portando alla sua espulsione verso la Serbia. Sebbene egli soddisfacesse tutti i requisiti di legge previsti in materia di occupazione, alloggio e mezzi di sostentamento, le autorità avevano rigettato la sua istanza basandosi su una valutazione riservata dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, che aveva identificato il ricorrente come una minaccia per la sicurezza nazionale. I tribunali nazionali avevano confermato tale decisione, esaminando i documenti classificati, mentre al ricorrente era stato negato l'accesso ai rapporti del caso di specie; il suo ricorso giurisdizionale veniva infine dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema (*Kúria*). Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il ricorrente

lamenta, ai sensi degli articoli 8 e 13 della Convenzione, che la sua espulsione aveva violato il suo diritto alla vita privata e che non aveva potuto beneficiare di garanzie procedurali sufficienti né di un ricorso effettivo, a causa dell'impossibilità di conoscere le motivazioni alla base del presunto rischio per la sicurezza nazionale.

Esito/punto di diritto: La Corte ha esaminato la ricevibilità del ricorso con riferimento all'esaurimento dei ricorsi interni. Il Governo ha sostenuto l'irricevibilità del ricorso, adducendo che il ricorrente non avesse presentato un ricorso di carattere costituzionale. La Corte ha rilevato che, sebbene un tale ricorso sia generalmente richiesto nel sistema ungherese, la Corte costituzionale respinge sistematicamente casi analoghi senza esaminarne il merito. Ciò accade perché le minacce alla sicurezza nazionale sono considerate questioni di fatto che esulano dal sindacato di costituzionalità, rendendo di fatto inefficace un simile ricorso nel caso di specie. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile, respingendo l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni. Nel merito, la Corte ha scelto di esaminare il ricorso esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 8 della CEDU, stabilendo che il diniego del permesso di soggiorno e l'espulsione del ricorrente hanno costituito un'interferenza con il suo diritto alla vita privata. Né il ricorrente né il suo legale hanno potuto accedere ai documenti classificati o ottenere una sintesi delle accuse legate alla sicurezza nazionale mosse nei suoi confronti. Tale significativa limitazione dei diritti procedurali non è stata adeguatamente compensata da garanzie procedurali durante il controllo giurisdizionale. Inoltre, le autorità nazionali hanno omesso di prendere in considerazione la situazione personale del ricorrente e di bilanciare i contrapposti interessi in gioco. La Corte ha pertanto concluso che l'interferenza non era necessaria in una società democratica, riscontrando una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 ottobre 2026, *S.B. c. Russia*, ric. n. 26760/21

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5 CEDU – Art. 8 CEDU – Guerra in Crimea – Russia – Espulsione

Fatto: La ricorrente è una cittadina uzbeka il cui marito è stato ucciso nel 2021 nel corso di un'operazione di sicurezza legata al conflitto in Crimea. In seguito a tale evento, i tribunali locali ne hanno disposto l'allontanamento amministrativo verso l'Uzbekistan, collocandola in un centro di detenzione temporanea, mentre i suoi figli minori sono rimasti nel Paese. Sebbene la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse inizialmente accordato una misura provvisoria per sospendere l'espulsione, le autorità hanno comunque proceduto all'allontanamento della ricorrente verso l'Uzbekistan nel 2023, dove solo successivamente l'hanno raggiunta anche i figli. Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la ricorrente ha sollevato diverse doglianze ai sensi degli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione, riguardanti il rischio di subire trattamenti inumani in seguito all'allontanamento, la legittimità e l'eccessiva durata della detenzione, l'assenza di un ricorso effettivo per contestare tale detenzione, nonché l'interferenza con il suo diritto al rispetto della vita familiare.

Esito/punto di diritto: La Corte ha anzitutto esaminato la propria competenza *ratione temporis*, confermando di rimanere competente per gli atti verificatisi prima che la Russia cessasse di essere parte della Convenzione, il 16 settembre 2022. La Corte ha stabilito che la detenzione della ricorrente (scaturita da un provvedimento emesso prima di tale data) e gli altri eventi rilevanti rientravano nel proprio ambito di competenza, dato che la Russia esercitava un controllo sulla Crimea. In particolare, dopo la rinuncia della ricorrente alla doglianza relativa all'articolo 3, la Corte ha concentrato l'esame del ricorso su quelle fondate sugli articoli 5 e 8. Con riferimento all'articolo 5, par. 1, la Corte ha ribadito che qualsiasi privazione della libertà deve essere legittima e prevista dalla legge. Richiamando il caso *Ucraina c. Russia (relativo alla Crimea)* [GC], ha osservato che la normativa russa estesa alla Crimea – in violazione del diritto internazionale umanitario – non può essere considerata "legge" ai sensi della Convenzione. Di conseguenza, la detenzione disposta dai tribunali locali sulla base di tale normativa era priva di una base legale, il che ha comportato una violazione dell'articolo 5, par. 1. La Corte ha, inoltre, rilevato che l'allontanamento e la detenzione della ricorrente hanno compromesso la sua vita familiare con i figli minori, configurando un'interferenza illegittima. Poiché tale interferenza si

basava su una normativa russa che non poteva essere qualificata come "legge" ai sensi della Convenzione, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 8.

Corte europea dei diritti umani, decisione (inammissibilità) del 10 settembre 2026, comunicata per iscritto il 1° ottobre 2026, *T.F. c. Svizzera*, ric. n. 17088/23

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 13 CEDU – Riconsiderazione di una domanda d'asilo rigettata – Nuovi elementi – Svizzera

Fatto: Il ricorrente è un cittadino algerino. La sua domanda di asilo è stata respinta nel 1999; tuttavia, tra il 2016 e il 2022, egli ha presentato cinque istanze di riesame, facendo leva sulla sua lunga permanenza in Svizzera e su disturbi di natura psichiatrica. A seguito della quinta istanza, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la reiterata presentazione di istanze di riesame – prive di nuovi elementi – costituisse un abuso del processo, e ha inflitto al suo rappresentante una multa di 1.000 franchi svizzeri. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 13 della CEDU, che il rifiuto di esaminare le sue argomentazioni relative alla vita privata, unitamente alla sanzione pecuniaria imposta al suo rappresentante, abbiano violato il suo diritto a un ricorso effettivo.

Esito/punto di diritto: La Corte ha dichiarato all'unanimità il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente disponeva di un ricorso effettivo contro la decisione di allontanamento iniziale, avendo potuto esporre le proprie argomentazioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che ha emesso una sentenza motivata. La sua prima istanza di riesame, presentata nel 2016, si basava su circostanze relative alla sua lunga permanenza nel Paese e al peggioramento del suo stato di salute. Poiché però il ricorrente non ha adito i giudici di Strasburgo all'esito di tale procedimento, la Corte non si è pronunciata sull'applicabilità dell'articolo 13 in quella fase. Le quattro istanze successive si fondavano sui medesimi elementi; pertanto, rispetto a tali procedimenti, il ricorrente non poteva invocare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13. La Corte, pertanto, ha respinto tale doglianza in quanto manifestamente infondata. Per quanto concerne la sanzione disciplinare inflitta al rappresentante, la Corte ha stabilito che l'articolo 13 non era applicabile al quinto procedimento volto al riesame della decisione definitiva di allontanamento. Ha, dunque, respinto tale doglianza in quanto incompatibile *ratione materiae* con la Convenzione.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Firenze, decreto del 12 ottobre 2026

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) 2024/1348 – Articolo 42, paragrafo 1, lettera j) – Procedura di frontiera – Esame individuale, obiettivo e imparziale – Categoria con esigenze peculiari

Fatto: Un cittadino del Bangladesh ha presentato domanda di protezione internazionale e la Commissione territoriale competente l'ha esaminata nell'ambito della procedura accelerata di frontiera e rigettata per manifesta infondatezza. Egli ha dunque proposto ricorso ai sensi dell'art. 35-*ter* del d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal decreto-legge n. 100/2026, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione e l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, adducendo a sostegno dell'istanza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.

Esito/punto di diritto: Nel ricostruire la portata dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, il Tribunale ha chiarito che la disposizione, relativa all'esame accelerato delle domande presentate da cittadini di paesi terzi, con un tasso medio annuo di riconoscimento della protezione internazionale

nell'Unione pari o inferiore al 20%, ha una funzione esclusivamente procedurale. Essa non introduce, pertanto, alcuna presunzione di sicurezza del paese di origine o di infondatezza della domanda, né modifica i requisiti per il riconoscimento della protezione o aggrava l'onere di allegazione. Da questa lettura discende la necessità di garantire un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda di asilo e di verificare, prima di applicare la procedura speciale, se il tasso generale di riconoscimento sia rappresentativo del profilo del richiedente o se emergano specifiche esigenze di protezione. A tal fine, assumono rilievo allegazioni o indicatori della possibile appartenenza del richiedente a una categoria con esigenze peculiari rispetto alla generalità dei cittadini del paese. Tale verifica deve essere compiuta *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta del rito, e rinnovata qualora emergano nuovi indicatori durante il colloquio o nel prosieguo dell'esame: i presupposti della procedura di frontiera, infatti, non si cristallizzano al suo avvio. La procedura accelerata non può, quindi, essere mantenuta se, prima della decisione, emergono elementi che ne avrebbero impedito l'applicazione iniziale. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che gli indicatori di possibile tratta, violenza e grave sfruttamento, legati al percorso migratorio del ricorrente in Libia e alla conseguente esposizione debitoria, fossero rilevanti sia singolarmente sia nel loro insieme e rendessero evidente la non rappresentatività del tasso generale di riconoscimento relativo al Bangladesh. Ha quindi concluso che i presupposti dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), non sussistevano o, comunque, non permanevano al momento della decisione. Il giudice ha, inoltre, precisato che la sola presentazione della domanda dopo uno sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso non rendeva obbligatoria la procedura di frontiera. La condizione spaziale e soggettiva prevista dall'articolo 43 deve, infatti, accompagnarsi, ai sensi dell'articolo 45, a una delle fattispecie richiamate dall'articolo 42, paragrafo 1, tra cui quella della lettera j). Venuto meno tale presupposto, il giudice ha statuito che la domanda sia esaminata secondo la procedura ordinaria.